

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, MEZZAPESA, FAEDO,
BUZZI e D'AMICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1979

Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, concernente norme
in materia di scuole aventi particolari finalità

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legge 4 agosto 1977, n. 517, assicura il diritto all'integrazione dei fanciulli handicappati nelle classi normali di scuola elementare e media, garantendo tutta una serie di contestuali provvidenze e strutture in modo che l'inserimento di questi fanciulli possa realizzarsi nel migliore dei modi e prevedendo (sia pure in modo impreciso) un sistema scolastico flessibile ed avanzato (forse il più avanzato del mondo) che, coinvolgendo le comunità locali, quelle scolastiche ed operatori specializzati, susciti e stimoli tutte le risorse possibili rivolgendosi al singolo bimbo, caso sempre unico e diverso.

Purtroppo in moltissimi casi non esistono le strutture necessarie, mancano i sussidi tecnici adeguati, mancano soprattutto gli insegnanti specializzati di sostegno, elemento determinante per consentire l'inserimento.

Alcuni direttori e docenti che hanno prospettato difficoltà a poter continuare ad accogliere fanciulli handicappati nelle scuole, visto l'esperimento negativo per mancanza

di insegnanti specializzati di sostegno negli scorsi anni scolastici, sono, intanto, finiti davanti ai giudici.

Il Ministro della pubblica istruzione è intervenuto nella materia con la circolare n. 199 del 28 luglio 1979. Detta circolare al dodicesimo comma recita testualmente: « La legge » — si riferisce alla legge 4 agosto 1977, n. 517 — « per questa funzione (forme particolari di sostegno) parla di "insegnanti specializzati" (art. 2) o "in possesso di particolari titoli di specializzazione" (articolo 7) che purtroppo non esistono in numero sufficiente specialmente per la scuola media. Ed è questa una delle principali remore all'attuazione della legge ».

Noi confermiamo e rafforziamo le affermazioni sopra citate preoccupati che molti fanciulli handicappati, nonostante le garanzie previste nel quarto comma dell'articolo 7 e nel primo comma dell'articolo 10, vengono avviati alla scuola media senza che siano stati preventivamente assicurati l'indispensabile integrazione specialistica, il servizio

socio-psico-pedagogico e, tanto meno, l'insegnante specializzato di sostegno. In tal modo anziché l'integrazione si realizza una più profonda emarginazione dei fanciulli con danni irreparabili per il loro sviluppo evolutivo e il futuro di cittadini.

D'altronde diverse centinaia di insegnanti di tutta Italia hanno frequentato corsi di formazione per l'insegnamento e l'abilitazione.

I titoli rilasciati da questi corsi, secondo la legge 6 dicembre 1971, n. 1074, hanno valore di abilitazione e, secondo il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1975, n. 970, valore specializzante, se i corsi si sono « conclusi » prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 970.

I detti corsi, come è noto, sono stati sostituiti da quelli di specializzazione previsti dal ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 e pertanto da tale data ne è stata sospesa l'organizzazione, mentre si sono svolti — secondo i programmi ministeriali — quelli per insegnanti di scuola media, « indetti » prima dell'entrata in vigore

del più volte citato decreto presidenziale n. 970.

Le centinaia di docenti che hanno sostenuto questi ultimi corsi potrebbero benissimo venire utilizzati quali insegnanti di sostegno nella scuola media, a mente degli articoli 7 e 10 della legge n. 517 del 1977, se si riconoscesse validità specializzante al titolo rilasciato in questi corsi, come è stato fatto per i titoli rilasciati negli analoghi precedenti corsi. In tal modo verrebbe almeno in piccola parte rimosso il grave ostacolo denunciato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione.

Il presente disegno di legge, che sottoponiamo alla particolare attenzione degli onorevoli senatori, vuole, da un lato, mettere sullo stesso piano docenti che hanno frequentato corsi specializzanti e abilitanti identici, indetti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 978, e, dall'altro, venire incontro, con l'urgenza che il particolare caso richiede, alle esigenze della scuola per consentire l'inserimento del numero maggiore possibile di fanciulli handicappati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è sostituito dal seguente:

« Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto attiene alla validità di titoli di specializzazione precedentemente conseguiti. I titoli di specializzazione, purchè conseguiti in corsi di formazione già indetti, a mente di disposizioni di legge, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono validi ai fini dei concorsi e della utilizzazione del personale, come previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517 ».